

Approfondimenti

È ammessa o meno la conservazione di urna cineraria in spazio diverso dall'abitazione o dal cimitero?

di Sereno Scolaro

1. Premessa, necessaria

La premessa è necessaria siccome le note che seguono sono formulate “al buio”, nel senso che, al momento della loro scrittura, non si hanno elementi d'informazione adeguati, né vi sono elementi che possano suggerire una qualche loro ricerca, sempre che vi siano, in particolare valutando come una tale (eventuale) ricerca neppure risulterebbe di qualche utilità, oltretutto non escludendo una sua possibile inattività. Peraltro, chi non sia astretto a posizioni pre-giudiziali, può anche rischiare di essere smentito, se dai fatti. Dall'altro canto, la materia si ripropone o, meglio, apparentemente sembrerebbe riproporsi anche per il fatto che la pronuncia *de quo* è stata utilizzata anche come documentazione (tra l'altro in un contesto in cui si ha avuto qualche difficoltà nel coglierne la *ratio* e le connessioni di contesto) in sede di audizioni (con termini temporali così ristretti da lasciare la sensazione che siano state fatte tanto per poter dire che sono state svolte audizioni) attorno a proposte di legge in materia.

Come noto la pronuncia richiamata nel titolo di questo intervento è stata, tra le altre sedi, pubblicata anche in questa Rivista nel n. 1 gennaio-marzo 2019, pagg. 53 e ss., ragion per cui sul relativo testo non si va, oltre che a farvi rinvio.

2. Un minimo di *iter*

Brevissimamente si ricorda l'*iter* che ha portato alla pronuncia: il T.A.R. territorialmente competente era stato adito su una controversia rispetto a cui ha ritenuto sussistere questione pregiudiziale, sorgendo, al giudice, dubbio se la disposizione, di regolamento comunale, impugnata, contrastasse con il diritto dell'Unione Europea, per cui, con ordinanza del T.A.R. per la Regione Veneto, Sez. 2^a, n. 543 del 31 maggio 2017, ha sollevato tal questione ritenuta pregiudiziale, sulla base dell'art. 267 T.F.U.E. ⁽¹⁾, e dell'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (procedimento accelerato), trattandosi di questione semplice ed attinente al riconoscimento delle libertà economiche previste dal

⁽¹⁾ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE).

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avendo eccepito l'azienda ricorrente il fatto che in vari Paesi, inclusi alcuni Stati membri, sussiste l'ammissibilità della conservazione delle urne cinerarie *"in luoghi privati a ciò appositamente destinati ed alternativi all'abitazione consente di risolvere le variegate ed agevolmente intuibili problematiche che frequentemente insorgono a seguito della conservazione delle ceneri in ambito domestico"*.

Con la stessa ordinanza il T.A.R. ha, di conseguenza, sospeso il giudizio.

3. Gli effetti della sospensione del giudizio "nazionale"

Essendovi stata sospensione del giudizio "nelle more della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea", viene a doversi prendere in considerazione, sul piano del diritto "nazionale", necessariamente anche quanto prevede l'art. 80 C.P.A.; D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo."* e s.m.), il quale notoriamente prevede:

Art. 80 (Prosezione o riassunzione del processo sospeso o interrotto)

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

In tal caso, conseguirebbe che la stessa pronuncia della Corte, qui in riferimento, rimarrebbe sterile, incapace di produrre frutti, essendo questi ultimi proprio enucleabili nella decisione da parte del giudice "nazionale" che aveva sollevato la questione pregiudiziale.

Se ne ricava che il giudice "nazionale" il quale, nel caso, ha disposto la sospensione del processo si attiva, per la sua prosecuzione, in presenza di istanza di fissazione di udienza, che va presentata entro un termine chiaramente indicato, termine avente natura di termine perentorio.

Si potrebbe discutere quale sia il *dies a quo* per il computo del termine per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, che, per altro, è agevolmente individuabile nel giorno del ricevimento della decisione, trasmessa al giudice di rinvio da parte della cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione europea, giudice di rinvio che è contestualmente invitato ad informare la predetta cancelleria circa le azioni intraprese e la decisione assunta in merito.

Ora, stante che la pronuncia, cui qui si fa riferimento, è datata 18 novembre 2018, per quanto non si conoscano i termini di prassi generalmente seguiti per una tale trasmissione, potrebbe ipotizzarsi che il termine per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio siano ragionevolmente decorsi. E uno dei fattori di "buio" cui si faceva cenno inizialmente riguardava esattamente questo aspetto, dovendosi considerare come i tempi di prosecuzione del giudizio non siano sempre brevissimi: il ricorso che ha portato all'ordinanza sopra ricordata risaliva al 2016 e l'ordinanza è stata adottata alla data del 31 maggio 2017.

4. Un'ipotesi potenzialmente critica

Nel caso in cui il termine per la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio siano decorsi e quest'istanza sia stata tempestivamente presentata, occorrerà attendere i termini per la decisione da parte del T.A.R., decisione che, per come formulata la decisione finale esposta nella pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della Corte, Sez. 3^a del 14 novembre 2018, nel procedimento n. 342/2017, non consente di presagire una decisione nettamente orientata in una data direzione, ma potrebbe portare il giudice "nazionale" a formulazioni più articolate di quelle che, qui o là, sono state formulate "a caldo". In altre parole, la dichiarazione finale è tale da non condurre ad un qualche esito scontato, o condizionato da questa, potendovi "leggere" prospettive meno banali di quelle da alcuni espresse o addotte.

Tuttavia, per quanto difettando notizie fondate in proposito (ancora una delle componenti di quel "buio" iniziale, indicato all'inizio), allo stato delle cose potrebbe anche non potersi escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza, per la prosecuzione del giudizio, non sia stata neppure presentata, non importa per quali motivazioni, fosse anche per averla ritenuta non necessaria, o solo per sottovalutazione dell'art. 80 C.P.A., o per altro.